Introduzione di armi di caccia in aree protette non tabellate.
Breve nota alla sentenza della Terza Sezione della Corte di Cassazione Penale 6 giugno 2007 n. 32021

a cura dell'Avv. Valentina Stefutti

La sentenza in commento afferisce alla *vexata quaestio della* necessità di tabellare, in via preliminare, le aree naturali protette al fine di ritenere operativo il divieto di introduzione di armi e di esercizio dell'attività venatoria. Trattasi, come abbiamo scritto più volte sulle pagine di questo sito, di una questione su cui sia la giurisprudenza amministrativa che di legittimità si sono attestate sulla medesima posizione, ritenendo non necessaria la tabellazione.

Va preliminarmente osservato come nel caso di concorso apparente tra norme – e la circostanza è risolutiva anche nella questione che viene specificamente in essere, quella relativa alla mancanza di perimetrazione - la giurisprudenza della Corte di Cassazione Penale è affatto consolidata nel ritenere non applicabile, ai Parchi Nazionali, in forza del disposto di cui all'art. 15 c.p. la disciplina della legge sulla caccia, atteso che la legge quadro sulle aree naturali protette 6 dicembre 1991 n.394 si atteggia come di natura speciale rispetto alla legge n.157/92.

Invero, tralasciando in questa sede le problematiche più propriamente afferenti l'introduzione di armi in aree naturali protette, che, anche su questo sito, sono state già approfondite in diverse note a sentenza cui si rimanda, e ricordato che, in ogni caso, la condotta in parola configura una tipica ipotesi di reato di pericolo presunto, la Corte ha correttamente ritenuto affatto infondate le prospettazioni difensive in relazione all'asserita mancanza di tabellazione dell'area naturale protetta.

Da un lato, il principio poc'anzi richiamato sancito dall'art. 15 c.p., porta inevitabilmente ad escludere l'invocabilità, nel caso prospettato come anche in casi analoghi, il disposto di cui all'art.10 della legge n.157/92, che prevede la perimetrazione delle aree oggetto di pianificazione faunistico-venatoria.

Dall'altro, come ha avuto modo di riferire in una pluralità di occasioni anche la Corte di Cassazione Penale (cfr. Cass. pen. III, sentenza 26 gennaio 2005 n.5489), i Parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati nulla Gazzetta ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività venatoria ovvero la semplice introduzione di armi.

Ne discende, argomenta correttamente la Suprema Corte, una presunzione di conoscenza dei relativi confini, rendendo l'introduzione di armi a fini di caccia affatto ingiustificata, e sussistendo piuttosto a carico di chi esercita attività venatoria l'obbligo di acquisire tutti i dati conoscitivi necessari per il suo corretto esercizio desumibili sia dallo strumento cartografico regionale, sia dalla pubblicazione calendario venatorio.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Coerentemente con i principi testè esposti, anche nella pronuncia in commento, la Cassazione, dopo averli ribaditi con forza, ha ulteriormente provveduto a chiarire come il difetto di tabellazione non possa essere ascritto alle cause di inconoscibilità della legge penale, alle quali la celeberrima sentenza n.364/88 della Corte Costituzionale ha ricollegato l'ipotesi dell'errore scusabile, siccome incolpevole.

Alla luce dei rilievi che precedono, la Suprema Corte ha coerentemente concluso nel senso che l'abusivo esercizio della caccia risulti in ogni caso sanzionabile almeno a titolo di colpa anche in assenza di tabellazione, gravando su chi esercita la caccia l'onere dell'esatta individuazione dei confini dell'area protetta.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 13 ottobre 2007

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248